

**LAVORO**

INCENDIO RISCHI ORDINARI 2013

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AI BENI

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione contro i danni ai beni



Che cosa è assicurato?

✓ **Incendio:** indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate (indicate in polizza), anche se di proprietà di terzi, causati da: incendio; fulmine; esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti; onda sonora determinata da aeromobili o oggetti di genere in moto a velocità supersonica; urto di veicoli in transito su strada aperta al pubblico, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all'Assicurato; fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del calore, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.

Indennizza altresì:

- ✓ i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia, che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre cose non assicurate poste nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- ✓ i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- ✓ le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro;
- ✓ Le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatesi per cause accidentali.

Garanzie Facoltative:

Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici – Eventi atmosferici – Grandine – Sovraccarico neve – Acqua condotta e spese ricerca e/o riparazione del guasto – Implosione – Ricorso terzi – Rischio locativo – Fenomeno elettrico – Cose assicurabili a condizioni speciali (Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e/o Schede, dischi, nastri, altri supporti informatici per macchine meccanografiche e apparecchiature elettroniche e/o Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili) – Indennità aggiuntiva a percentuale – Aumento spese di demolizione e sgombero – dispersione liquidi – merci in refrigerazione (garanzia ridotta o garanzie estesa) – Folgorazione Bestiame – Terremoto – Inondazione, alluvione ed allagamento

Le somme assicurate sono indicate in polizza.



Che cosa non è assicurato?

i danni:

- ✗ causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
 - I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno; purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi. Sono comunque coperti i danni causati dal normale uso di radioisotopi per scopo medico ed industriale;
- ✗ causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
- ✗ causati da tumulti popolari, scioperi e sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- ✗ causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti, mareggiate, cedimenti o franamenti del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- ✗ di furto, rapina, smarrimento, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ di fenomeno elettrico a impianti elettrici, personal computer, macchine ed attrezzature elettriche e relative componenti elettroniche a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se

conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- ✗ derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi; ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato precedentemente;
- ✗ indiretti quali impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancata possibilità di locazione, mancanza di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ✗ sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel territorio italiano.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili, con la possibilità dell'applicazione di un aumento non superiore al 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Per le seguenti garanzie facoltative: "Eventi Atmosferici", "Grandine", "Sovraccarico neve", "Terremoto", "Eruzione vulcanica", "Inondazione, Alluvione e Allagamento", è previsto il decorso di un periodo temporale di 10 giorni, successivo alla loro data di effetto, durante il quale queste non operano (Termini di Carenza).



Come posso disdire la polizza?

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.

Assicurazione Danni ai beni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Groupama
Assicurazioni

Prodotto: Incendio Rischi Ordinari 2013

Data: 02/2026 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.

L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO: non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

- Atti Vandalici o Dolosi ed Eventi Sociopolitici (Art. 19);
- Eventi Atmosferici (Art. 20);
- Grandine (Art. 21);
- Sovraccarico Neve (Art. 22);
- Acqua condotta, Spese di Ricerca e/o di Riparazione del Guasto (Art. 23);
- Implosione (Art. 24);
- Ricorso Terzi (Art. 25);
- Rischio Locativo (Art. 26);
- Fenomeno Elettrico (Art. 27);
- Condizioni assicurabili a Condizioni Speciali (Art. 28);
- Indennità Aggiuntiva a Percentuale (Art. 29);
- Spese di Demolizione e Sgombero (Art. 30);
- Dispersione Liquidi (Art. 31);
- Merci in Refrigerazione (Garanzia Ridotta) (Art. 32);
- Merci in Refrigerazione (Garanzia Estesa) (Art. 33);
- Folgorazione Bestiame (Art. 34);
- Terremoto (Art. 35);
- Eruzione Vulcanica (Art. 36);
- Inondazione, Alluvione ed Allagamento (Art. 37).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	La polizza prevede delle esclusioni specifiche (Art. 14). A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito: • danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione; • danni avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità. Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende: la sostituzione dei tubi; i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti; le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.



A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto mono settore di garanzia rivolto a:

- persone fisiche o giuridiche;
- proprietari o affittuari;
- consumatori o imprese;

che intendano garantire il loro patrimonio dai danni materiali e diretti derivanti da incendio e dai rischi accessori.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 27,9%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it , info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'Arbitro può essere attivato, ove previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per la riduzione delle controversie circa la quantificazione del danno, da un arbitro designato dalle parti o, in mancanza di accordo, da un soggetto terzo. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Il cliente, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
-------------------------------------	--

	Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.groupama.it/diritto-oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Compagnia ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)

PAGINA NON UTILIZZABILE



Groupama
Assicurazioni

LAVORO

INCENDIO RISCHI ORDINARI 2013

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
"Contratti Semplici e Chiari"

EVENTI ATMOSFERICI

La sezione **“Consigli Assicurazione”** all'interno del nostro sito internet, è lo spazio in cui trovi consigli e suggerimenti su vari ambiti di interesse assicurativo, nonché un **utile Glossario**.

Al suo interno troverai l'articolo **“Eventi atmosferici e imprese: come prevenire i danni e ripristinare rapidamente l'attività”**, la nostra guida con tutti i consigli utili per la prevenzione e la gestione degli eventi atmosferici e delle loro conseguenze.



PER LEGGERE L'ARTICOLO:



ACCEDI AL SEGUENTE LINK

<https://www.groupama.it/consigli-business/eventi-atmosferici-e-imprese/>

PREMESSA	3
-----------------	----------

GLOSSARIO	4
------------------	----------

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Art. 2 - Aggravamento del rischio	9
Art. 3 - Diminuzione del rischio	9
Art. 4 - Altre assicurazioni	9
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	9
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro	9
Art. 8 - Proroga e periodo di assicurazione	9
Art. 9 - Oneri fiscali	9
Art. 10 - Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	10
Art. 11 - Revisione del premio alla scadenza dei singoli periodi di assicurazione	10
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge	10

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 14 - Esclusioni	11
Art. 15 - Cose assicurabili a condizioni speciali	12
Art. 16 - Termini di carenza	12

CONDIZIONI OPERATIVE

Art. 17 - Condizioni sempre operanti	13
Art. 18 - Condizioni operanti se espressamente richiamate	15

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

Art. 19 - Garanzia facoltativa "A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici	16
Art. 20 - Garanzia facoltativa "B" - Eventi atmosferici	17
Art. 21 - Garanzia facoltativa "C" - Grandine	18
Art. 22 - Garanzia facoltativa "D" - Sovraccarico neve	18
Art. 23 - Garanzia facoltativa "E" - Acqua condotta e spese di ricerca e/o riparazione del guasto	18
Art. 24 - Garanzia facoltativa "F" - Implosione	19

GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA

Art. 25 - Garanzia facoltativa con partita separata "G" - Ricorso terzi	19
Art. 26 - Garanzia facoltativa con partita separata "H" - Rischio locativo	20
Art. 27 - Garanzia facoltativa con partita separata "I" - Fenomeno elettrico	20
Art. 28 - Garanzia facoltativa con partita separata "L" - Cose assicurabili a condizioni speciali	20
Art. 29 - Garanzia facoltativa con partita separata "M" - Indennità aggiuntiva a percentuale	21
Art. 30 - Garanzia facoltativa con partita separata "N" - Spese di demolizione e sgombero	21
Art. 31 - Garanzia facoltativa con partita separata "O" - Dispersione liquidi	21

Art. 32 - Garanzia facoltativa con partita separata "P" - Merci in refrigerazione (garanzia ridotta)	21
Art. 33 - Garanzia facoltativa con partita separata "Q" - Merci in refrigerazione (garanzia estesa)	22
Art. 34 - Garanzia facoltativa con partita separata "R" - Folgorazione bestiame	22

ESTENSIONI DI GARANZIA EVENTI CATASTROFALI

Art. 35 - Garanzia facoltativa "S" - Terremoto	22
Art. 36 - Garanzia facoltativa "T" - Eruzione vulcanica	23
Art. 37 - Garanzia facoltativa "U" - Inondazione, alluvione ed allagamento	24

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 38 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	25
Art. 39 - Ispezione delle cose assicurate	25
Art. 40 - Obblighi in caso di sinistro	25
Art. 41 - Esagerazione dolosa del danno	25
Art. 42 - Procedura per la valutazione del danno	25
Art. 43 - Mandato dei periti	26
Art. 44 - Operazioni peritali	26
Art. 45 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	26
Art. 46 - Assicurazione parziale	27
Art. 47 - Assicurazione presso diversi assicuratori	27
Art. 48 - Limite massimo dell'indennizzo	27
Art. 49 - Pagamento dell'indennizzo	27

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE **28**

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO **28**

ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE **30**

Premessa

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220079) stipulata dal Contraente.

Resta inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220079);
- l'assicurazione è prestata per le somme o massimali, indicati per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250121).

Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250121) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

AVVERTENZA

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate:

- con stampa su fondo rosa nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250121).

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE

Sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di processo o di automazione. **Il tutto non oggetto di produzione e vendita.**

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro il pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.

ATTREZZATURE E ARREDAMENTO

Attrezzi, scaffalature, banchi; mobili e arredamento in genere, cassaforti e armadi forti (esclusi i relativi contenuti), cancelleria, stampati, oggetti promozionali e/o campionari non pregiati; apparecchiature elettriche e/o elettroniche; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, elettrodomestici; **oggetti di vestiario ed indumenti in genere e quant'altro normalmente inerente all'esercizio e/o l'abitazione; quadri e dipinti il cui valore per singolo oggetto non sia superiore ad € 5.000,00.**

Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d'uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, **qualora installate dall'Assicurato locatario.**

Sono comunque esclusi l'arredamento e le attrezzature in leasing qualora coperti da altra assicurazione.

COLPO D'ARIETE

Urto violento provocato in una condotta dall'immissione o dall'interruzione di un liquido.

CONSUMATORE

La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (D.lgs. 206/2005 e sue s.m.i.).

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.

DIPENDENZE

I locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato quali magazzini, uffici, centri elaborazione dati, abitazioni, servizi sociali aziendali, rimesse e officine di manutenzione, laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, centrali termiche, cabine di trasformazione d'energia elettrica e di decompressione gas metano, sale compressori e reparti trattamento acque.

ESPLODENTI

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e relative recinzioni e dipendenze, esclusa l'area su cui insiste il fabbricato, ma compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, impianti d'allarme antifurto e antincendio, pannelli solari e impianti fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione al servizio del fabbricato (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico). Resta escluso quanto indicato nella definizione di Macchinari e di Attrezzature e arredamento.

In relazione a rischi civili, agricoli e piccoli rischi commerciali, i fabbricati sono suddivisi nelle seguenti 4 classi:

Classe 1: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (N.B. E' considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).

Classe 2: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai o armature del tetto comunque costruiti.

Classe 3: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.

Classe 4: fabbricato comunque costruito.

Agli effetti della classificazione dei fabbricati:

- cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera un quarto dell'area coperta del fabbricato;
- soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di un quarto della superficie dei vani in cui si trovano non si considerano come solai;

ed è inoltre consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai e nella struttura non portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei solai e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne e alla struttura non portante del tetto, è elevata ad 1/3 allorché trattisi di materia plastica non espansa né alveolare;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito, detratto dal danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.

IMPLOSIONE

Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificati "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

LASTRE

Vetri, cristalli, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi; insegne fissate alle mura dei locali assicurati, oppure collocate all'interno dei locali occupati dall'Assicurato. **Il tutto non destinato alla produzione e vendita.**

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano per ciascun periodo di assicurazione.

MACCHINARI

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, di imballaggio, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; serbatoi metallici e relative tubazioni; impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato.

Sono comunque esclusi i macchinari in leasing qualora coperti da apposita assicurazione.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, scarti e ritagli di lavorazione ed esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

MERCI SPECIALI

Celluloide grezza ed oggetti di celluloide; espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

PICCOLI RISCHI COMMERCIALI

Esercizi per la vendita al minuto e all'ingrosso e depositi commerciali con valore esistente in merci, attrezzature e arredamento non superiore a euro 300.000,00 per rischio singolo commerciale. Per rischio singolo commerciale si intende il coacervo di tutti i beni pertinenti all'esercizio o deposito commerciale, collocati a distanza minore di 40 metri l'uno dall'altro e appartenenti al medesimo proprietario o inerenti all'attività di un unico imprenditore.

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.

PREMIO

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

RISCHI AGRICOLI

Per tali si intendono: abitazioni rurali, stalle, fienili, ed ogni altro bene pertinente ad attività agricole in genere.

RISCHI CIVILI

Per tali si intendono: abitazioni, uffici, studi professionali, chiese, musei, pinacoteche, alberghi, ricoveri, stabilimenti termali, bagni pubblici, istituti di cura, ospedali, collegi, scuole, biblioteche, caserme, palestre, scuole professionali, fabbricati vuoti, fabbricati in corso di costruzione.

SCOPERTO

La percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato il quale non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farla assicurare da altri.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOLAIO

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SUPPORTI DATI

Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

TERMINI DI CARENZA

Il periodo di tempo determinato, immediatamente successivo alla data di decorrenza della Polizza, durante il quale le relative garanzie non sono operanti.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TERRORISMO

Un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

TETTO

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

VALORE A NUOVO

- a) Per il “fabbricato”: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area.
- b) Per “macchinario, attrezzatura e arredamento”: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" la facoltà di recesso si ha per non apposta.

ART. 8 - PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 10 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

L'adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi di cui al testo che segue è operante automaticamente e il numero di indice iniziale è indicato nella Polizza (mod. 220079).

Le garanzie previste dalla presente polizza (fatta eccezione per le garanzie facoltative "S" - Terremoto, "T" - Eruzione vulcanica, "U" - Inondazione, Alluvione e Allagamento) sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto, le somme assicurate, i massimali e i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta, i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell'indice di scadenza in rapporto all'indice iniziale qui di seguito definiti. L'indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220079), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione. L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza. Nel caso in cui la variazione registrata dovesse eccedere la misura del 5%, si applicherà un incremento massimo corrispondente a tale valore. Le variazioni in negativo dell'indice non comportano adeguamento.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

Gli aumenti delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) - se espressi in cifra assoluta - e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.

Nei 15 giorni del termine di rispetto stabilito dall'Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata. Nel caso in cui, nell'intero periodo di vigenza contrattuale, la variazione superi del 50% i valori inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento mediante lettera raccomandata o Posta elettronica certificata da spedire almeno 90 giorni prima della scadenza annuale della polizza. In tal caso, resterà ferma la situazione contrattuale in atto al momento dell'ultimo adeguamento effettuato. L'adeguamento previsto dal presente articolo non si applica in caso di pagamento con Premio unico anticipato.

ART. 11 - REVISIONE DEL PREMIO ALLA SCADENZA DEI SINGOLI PERIODI DI ASSICURAZIONE

La Società, fermo quanto previsto all'art. 10, si riserva di rivedere il Premio richiesto a ogni scadenza di periodo assicurativo, per le annualità successive, in funzione di possibili circostanze sopravvenute che determinino una variazione del fabbisogno tariffario, mantenendo la sostenibilità tecnica del Contratto.

In tal caso, a massima tutela degli interessi e dei diritti del Contraente, la Società, almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo, comunicherà al Contraente il nuovo Premio.

Il Contraente, qualora non intenda accettare la variazione di premio proposta, avrà sempre facoltà di risolvere il Contratto, senza sostenere alcun onere o costo, semplicemente dandone comunicazione almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo con lettera raccomandata, oppure mediante Posta elettronica certificata, se il Contraente ne è in possesso, diretta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società.

In caso di scioglimento su richiesta del Contraente, il Contratto cesserà di avere effetto dalle ore 24:00 del giorno della scadenza del periodo assicurativo indicato in polizza. In assenza di risoluzione, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni di Premio.

ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. caduta di aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti;
5. onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6. urto di veicoli in transito su strada aperta al pubblico, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all'Assicurato;
7. fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del calore, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.

La Società indennizza altresì:

8. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia, che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre cose non assicurate poste nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
9. i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
10. le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di € 15.000,00 per sinistro, fermo quanto previsto dall'Art. 48 - Limite massimo dell'indennizzo.

ART. 14 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare
 - II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
 - a. La generazione di energia nucleare;
 - o
 - b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
 - III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.
- È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno.
3. causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
 4. causati da tumulti popolari, scioperi e sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
 5. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti, mareggiate, cedimenti, framenti del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 6. di furto, rapina, smarrimento, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
 7. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

8. di fenomeno elettrico a impianti elettrici, personal computer, macchine ed attrezzature elettriche e relative componenti elettroniche a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
9. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
10. derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi; ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato precedentemente;
11. indiretti quali impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancata possibilità di locazione, mancanza di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 15 - COSE ESCLUSE E ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed apparecchiature elettroniche;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo; quadri e dipinti il cui valore per singolo oggetto sia superiore a € 5.000,00.

Relativamente alle cose di cui ai punti b), c), d), la Società indennizza il solo costo di riparazione o ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

ART. 16 - TERMINI DI CARENZA

A parziale deroga dell'art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, le garanzie di seguito indicate,

- Art. 20 - Garanzia facoltativa "B" - Eventi Atmosferici;
- Art. 21 - Garanzia facoltativa "C" - Grandine;
- Art. 22 - Garanzia facoltativa "D" - Sovraccarico neve;
- Art. 35 - Garanzia facoltativa "S" - Terremoto;
- Art. 36 - Garanzia facoltativa "T" - Eruzione vulcanica;
- Art. 37 - Garanzia facoltativa "U" - Inondazione, Alluvione e Allagamento.

decorrono dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti, hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Di seguito sono indicate le modalità di applicazione dei Termini di Carenza con riferimento a:

a) Soggetti che non sono mai stati assicurati:

dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del presente contratto.

b) Assicurati con contratto emesso in sostituzione, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con la Società e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto sostituito.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

c) Assicurati con contratto emesso dalla Società in continuità, senza interruzioni temporali della copertura, di altro contratto stipulato con diverso Assicuratore e riguardante la stessa ubicazione, le medesime cose assicurate e la stessa garanzia:

il Termine di Carenza di 10 giorni non viene computato dalla data di effetto del presente contratto, ma dalla data di effetto del contratto precedentemente stipulato con diverso Assicuratore.

Per le diverse garanzie il Termine di Carenza sopra indicato decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la rata di premio è stato pagato, altrimenti, dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Termine di Carenza di 10 giorni deve intendersi non operante qualora il contratto sia emesso contestualmente all'acquisto da parte dell'Assicurato del fabbricato indicato in Polizza, come attestato da rogito comprovante la data di acquisto o da documentazione analoga.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 17 - CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

1 - Atti dolosi Estensione operante esclusivamente se il contratto è stipulato da "consumatore" e/o è relativo a "rischi civili", "rischi agricoli" o "piccoli rischi commerciali".

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore", o i beni immobili e/o mobili assicurati siano adibiti e pertinenti a "rischi civili", "rischi agricoli" o "piccoli rischi commerciali", la Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni, punto 5, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti dolosi compresi quelli vandalici non verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, fermi i limiti indicati all'Art. 19 - Garanzia Facoltativa "A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici.

2 - Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali quest'ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

3 - Anticipo dell'indennizzo

Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di € 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'Art. 40 - Obblighi in caso di sinistro.

L'acconto non potrà comunque superare l'importo di € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

4 - Onorario dei periti

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell' Art. 42 - Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a

seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia è prestata con il limite del 2% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di € 5.000,00 e fermo quanto previsto dall'Art. 48 - Limite massimo dell'indennizzo.

5 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Non costituisce aggravamento di rischio, e può non essere dichiarata in Polizza (mod. 220079) l'esistenza di:

- 1 kg. di esplosivi;
- 100 kg. di infiammabili;
- infiammabili in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
- 100 kg. di merci speciali;
- esplosivi, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

6 - Deroga alla regola proporzionale

Si conviene che non sarà applicata la regola proporzionale per le cose assicurate la cui somma assicurata maggiorata del 20% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora inferiore, il disposto dell'Art. 46 - Assicurazione parziale, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

7 - Merci presso terzi

La Società assicura anche le merci di proprietà in deposito e/o lavorazione presso terzi entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, purché sottoposti a fabbricati costruiti prevalentemente in materiali incombustibili, con il limite del 10% della somma assicurata alla partita merci ed il massimo di € 50.000,00 e comunque non in eccedenza alla somma stessa.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

8 - Processi di lavorazione

L'assicurazione opera per il completo ciclo di lavorazione comprese le eventuali attività preliminari, complementari ed accessorie.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

9 - Universalità

Qualora una cosa, inerente all'attività dichiarata in Polizza (mod. 220079), non trovasse precisa assegnazione in una delle somme assicurate o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, tale cosa verrà attribuita alla somma assicurata Macchinari o, ove non prevista, a quella relativa ad Attrezzature ed Arredamento.

10 - Rottura lastre Estensione operante esclusivamente se richiamata in Polizza (mod. 220079) la partita Fabbricato e/o Attrezzature e Arredamento.

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali.

Sono esclusi dalla presente estensione i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.

Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi;
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.

In caso di sinistro verrà rimborsato il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti, senza deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso.

Ai fini della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 200,00;

- in nessun caso la Società pagherà per singola lastra somma superiore a € 1.500,00 e complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a € 5.000,00.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 18 - CONDIZIONI OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

1 - Valore a nuovo

Tale forma di garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

L'assicurazione è prestata a "valore a nuovo" alle condizioni seguenti:

- in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- agli effetti dell'Art. 46 - Assicurazione parziale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura e arredamento importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'Art. 45 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno punti 1 e 2 rispettivamente;
- il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto i fabbricati e, se posti in reparti in stato di attività, i macchinari e gli impianti.

2 - Rinuncia alla rivalsa

Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

3 - Imposta governativa per i rischi agricoli

Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

Per la determinazione dell'aliquota di imposta da corrispondersi sui premi di assicurazione il Contraente o l'Assicurato dichiara che i fabbricati assicurati sono classificati, agli effetti dell'imposta sui fabbricati e

terreni, come rurali e/o che le cose mobili assicurate sono impiegate per l'esercizio di attività che danno luogo a produzione di reddito classificato come agrario agli effetti dell'imposta diretta.

4 - Oggetti d'arte, collezioni e raccolte in genere (assicurazione con valore unico)

Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

A parziale deroga dell'Art. 15 - Cose escluse e assicurabili a condizioni speciali lettera e) e a integrazione della definizione "Attrezzature e Arredamento" si conviene che la Società non pagherà per ciascun oggetto d'arte e per pezzo di collezione o raccolta più della somma specificata in Polizza (mod. 220079), qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

5 - Fabbricati in corso di costruzione

Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

1. vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
2. non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc (dieci metri cubi);
3. non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
4. non sia consentito di fumare.

6 - Fabbricati vuoti

Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulla specifica dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che i fabbricati assicurati sono vuoti.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 19 - GARANZIA FACOLTATIVA "A" - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni, punto 5, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

1. tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori.

Ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi.

Inoltre la Società non indennizza, se originati da atti di terrorismo, i danni:

- causati da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche;
- causati da guasti a linee di alimentazione;

- conseguenti ad esplosione nucleare e/o di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore all'80% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" la facoltà di recesso si ha per non apposta.

ART. 20 - GARANZIA FACOLTATIVA "B" - EVENTI ATMOSFERICI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

1. uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 14 - Esclusioni, la Società non indennizza i danni:

a. causati da:

1. intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
2. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
3. mareggiata, penetrazione di acqua marina;
4. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
5. gelo, sovraccarico neve;
6. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
7. franamento, cedimento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b. subiti da:

1. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
2. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne e simili installazioni esterne; cose assicurate all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
3. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
4. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
5. lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia :

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00;

- in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore all'80% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

ART. 21 - GARANZIA FACOLTATIVA "C" - GRANDINE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 20 - Eventi atmosferici, punto b) 4. e 5., indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- 2) lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 500,00.

ART. 22 - GARANZIA FACOLTATIVA "D" - SOVRACCARICO NEVE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 20 GARANZIA FACOLTATIVA "B" - EVENTI ATMOSFERICI, punto a) 5., indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- d) a serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 50% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

ART. 23 - GARANZIA FACOLTATIVA "E" - ACQUA CONDOTTA, SPESE DI RICERCA E/O DI RIPARAZIONE DEL GUASTO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici ivi comprese gronde e pluviali, di riscaldamento, di condizionamento, degli impianti automatici di estinzione e simili, di pertinenza del fabbricato.

La Società indennizza anche le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o per la sua riparazione, nonché le spese occorse a tale scopo per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato assicurato, sempreché tali spese siano conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi del precedente comma.

La Società non indennizza:

- i danni causati da gelo, umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria;
- i danni a tubi interrati;

- limitatamente agli impianti automatici di estinzione e simili, i danni verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 250,00.
- Per le spese di ricerca e/o di riparazione del guasto, nonché di quelle sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato assicurato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00 e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Qualora i danni da acqua derivino da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

ART. 24 - GARANZIA FACOLTATIVA "F" - IMPLOSIONE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte, salvo quanto disposto all'Art. 14 - Esclusioni punto 8.

GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA

ART. 25 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "G" - RICORSO TERZI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente al massimale.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei 6 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e comunque non in eccedenza della somma stessa.

La Società non indennizza i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli targati di terzi e dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine se con loro convivente;
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il Rappresentante legale, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b);
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 terzo comma del Codice Civile.

ART. 26 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "H" - RISCHIO LOCATIVO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati dagli eventi in garanzia ai sensi dell'Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione, anche se con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto dell'Art. 46 - Assicurazione parziale.

ART. 27 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "I" - FENOMENO ELETTRICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni, punto 9, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico arrecati agli enti assicurati, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

- a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o il locatore.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 450,00.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 28 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "L" - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, a deroga dell'Art. 15 - Cose assicurabili a condizioni speciali - punti b), c) e d) indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia secondo le modalità che seguono.

1) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor

La Società indennizza le spese (costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche) effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro per il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor distrutti o danneggiati.

2) Schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche e apparecchiature elettroniche

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata, purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.

Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 12 mesi dal giorno del sinistro, la società indennizza le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

3) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili

La Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso, utilizzabilità delle cose medesime, escluso comunque qualsiasi riferimento al loro valore affettivo, artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite non oltre il termine di 12 mesi dal sinistro.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 29 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "M" - INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società riconosce, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata, un'indennità per le spese aggiuntive, sostenute e documentate per il proseguimento dell'attività.

La somma assicurata sarà pari alla percentuale indicata in Polizza (mod. 220079) applicata alle partite per le quali la presente garanzia è specificatamente accordata.

L'indennizzo è limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di sinistro.

L'indennizzo sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal sinistro.

Sono escluse da tali spese quelle sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro.

ART. 30 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "N" - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, in aumento e ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica autorizzata i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 31 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "O" - DISPERSIONE LIQUIDI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.

La Società non indennizza i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
 - b) causati da gelo;
 - c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.
- Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.

ART. 32 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "P" - MERCI IN REFRIGERAZIONE (GARANZIA RIDOTTA)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni, punto 10, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo,
 2. fuoriuscita del fluido frigorigeno,
- conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

ART. 33 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "Q" - MERCI IN REFRIGERAZIONE (GARANZIA ESTESA)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni, punto 10, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo

2. fuoriuscita del fluido frigorigeno,

conseguenti:

- ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

ART. 34 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "R" - FOLGORAZIONE BESTIAME

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali direttamente causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica.

La garanzia viene prestata su dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell'efficacia della garanzia stessa, che gli impianti elettrici sono realizzati a regola d'arte e sono efficacemente collegati a terra.

ESTENSIONI DI GARANZIA EVENTI CATASTROFALI

ART. 35 - GARANZIA FACOLTATIVA "S" - TERREMOTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera ed è limitata alle partite specificate in polizza.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni, punto 6, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, così come specificate in Polizza (mod. 220079) - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - per effetto di terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a. derivanti da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:

- I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare

- II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:

- a. La generazione di energia nucleare;

o

b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.

È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;

b. causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

c. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;

d. di furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

e. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

f. a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;

g. a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;

h. a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico - edilizia.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita patenzione.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Ai fini della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita;
- l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti con strutture portanti e solai in cemento armato.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario, ed il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero Contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società; il relativo annullamento avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" la facoltà di recesso si ha per non apposta.

ART. 36 - GARANZIA FACOLTATIVA "T" - ERUZIONE VULCANICA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera ed è limitata alle partite specificate in polizza.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni, punto 6, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - così come specificate in Polizza (mod. 220079) - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate per effetto di eruzione vulcanica.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00;

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita;
- l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti con strutture portanti e solai in cemento armato.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario, ed il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero Contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società; il relativo annullamento avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" la facoltà di recesso si ha per non apposta.

ART. 37 - GARANZIA FACOLTATIVA "U" - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera ed è limitata alle partite specificate in polizza.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 14 - Esclusioni, punto 6, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - così come specificate in Polizza (mod. 220079) - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da inondazione, alluvione ed allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risarcisce i danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c. franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- e. a cose mobili all'aperto;
- f. avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- g. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
- h. a cose contenute in locali interrati o seminterrati.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario, ed il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero Contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società; il relativo annullamento avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" la facoltà di recesso si ha per non apposta.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**ART. 38 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 39 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 40 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare il possibile per limitare il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, dare avviso del sinistro all'Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni causati dagli eventi di cui all' Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione e Art. 19 – Garanzia facoltativa A – Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici ove operante. Sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- c) fornire alla Società o ai Periti, una distinta delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo;
- e) predisporre, a richiesta della Società o dei Periti, una distinta delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- f) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 41 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 42 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa designata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) mediante due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti.

Qualora il Contraente sia qualificabile come “consumatore”, il ricorso alla procedura di cui al presente articolo ha carattere facoltativo.

ART. 43 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 40 - Obblighi in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all'Art. 45 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'Art. 42 - Procedura per la valutazione del danno, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 44 - OPERAZIONI PERITALI

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 45 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1) **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

2) **Macchinario, Attrezzatura, Arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

3) **Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

4) per i **fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

5) per **macchinario, attrezzatura, arredamento e merci** (punti 2) e 3) che precedono) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

ART. 46 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte, con le norme dell'Art. 45 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società indennizza il danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 47 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore", così come definito all'Art. 1469 bis e seguenti del Codice Civile, il secondo comma del presente articolo si intende abolito.

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 48 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 49 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'avente diritto.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'Art. 14 - Esclusioni, punti 4 e 5.

Nel caso di assicurazione prestata in base al valore a nuovo, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore al momento del sinistro.

La eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od effettuato il rimpiazzo a termini dell'Art. 45 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

GARANZIA	DOVE
Incendio rischi ordinari	Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 13 punto 10)			10% della somma liquidabile con il massimo di euro 15.000,00 per sinistro, fermo il limite ex art. 48
Condizioni sempre operanti			
Merci presso terzi (art. 17 punto 5)			10% della somma assicurata alla partita Merci ed il massimo di euro 50.000,00
Rottura lastre (art. 17 punto 8)		euro 200,00	Per singola lastra: euro 1.500,00; Complessivamente: per uno o più sinistri nello stesso periodo di assicurazione, euro 5.000,00
Garanzie facoltative			
"A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art. 19)	10% con un minimo di euro 500,00		80% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita
"B" - Eventi atmosferici (art. 20)	10% con un minimo di euro 500,00		80% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita
"C" - Grandine (art. 21)		euro 500,00	euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
"D" - Sovraccarico neve (art. 22)	10% con un minimo di euro 500,00		50% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita
"E" - Acqua condotta, spese di ricerca e/o di riparazione del guasto (art. 23)		euro 250,00	limitatamente alle spese di ricerca e/o riparazione del guasto: fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Garanzie facoltative con partita separata			
"G" - Ricorso terzi (art. 25)			10% della somma assicurata
"I" - Fenomeno elettrico (art. 27)		euro 450,00	
"M" - Indennità aggiuntiva a percentuale (art. 29)			fino a concorrenza della somma assicurata
"N" - Spese di demolizione e sgombero (art. 30)			fino a concorrenza della somma assicurata
"O" - Dispersione liquidi (art. 31)	15%		fino a concorrenza della somma assicurata
"P" - Merci in refrigerazione garanzia ridotta (art. 32)			fino a concorrenza della somma assicurata
"Q" - Merci in refrigerazione garanzia estesa (art. 33)			fino a concorrenza della somma assicurata
"R" - Folgorazione bestiame (art. 34)			fino a concorrenza della somma assicurata

Estensione di garanzia eventi catastrofici			
"T" - Eruzione vulcanica (art. 36)	10% con il minimo di euro 25.000,00		30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita
"U" - Inondazione, alluvione ed allagamento (art. 37)	10% con il minimo di euro 25.000,00		30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita
In caso di sinistro			
Limite massimo di indennizzo (art. 48)			somma assicurata

**ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO
LE NORME DI ASSICURAZIONE****ART. 1341****CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 1342**CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI**

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in materia uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1882**NOZIONE**

L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

ART. 1888**PROVA DEL CONTRATTO**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

ART. 1891**ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA**

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, ed il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. [...]

ART. 1892**DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento, e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893**DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894**ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1896**CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'ASSICURAZIONE**

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto ed il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

ART. 1897**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898**AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1901**MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO**

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

ART. 1905**LIMITI DEL RISARCIMENTO**

L'assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro. L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.

ART. 1907**ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se l'Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910**ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1911**COASSICURAZIONE**

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.

ART. 1913**AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART 1914**OBBLIGO DI SALVATAGGIO**

L'Assicurato deve comunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati

dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915

INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

L'Assicurato che dolosamente non adempie all'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916

DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 2043

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

ART. 2952

PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [c.c. 1882, 1901, 1930].

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [c.c. 2767].

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [c.c. 1917].

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947]. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità [c.c. 1939; c.n. 1020].

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama
Assicurazioni